

FAQ AVVISO N° 29/2019

“Sviluppo e Competitività”

– documento aggiornato al 06/06/2019 –

Q: In che modo si determina il limite massimo del 40% per quanto riguarda il coinvolgimento delle aziende Micro?

A: È possibile coinvolgere le aziende Micro (al di sotto dei 10 dipendenti) esclusivamente in progetti Multi Aziendali Territoriali con almeno 3 aziende con organico pari o superiore a 10 dipendenti (cd “aziende titolate”). La misura massima del 40% è da intendersi sul numero delle aziende titolate e non dei dipendenti.

Ad esempio, in un progetto formativo che coinvolge 3 aziende titolate è possibile coinvolgere 1 sola azienda Micro (si calcola il 40% di 3); in un progetto formativo che coinvolge 5 aziende titolate è possibile coinvolgere 2 aziende Micro (si calcola il 40% di 5) e così via.

Q: Ai fini del parametro ora corso, come va calcolata la durata del progetto formativo?

A: Per durata si intende la somma delle singole attività che compongono il progetto formativo.

Q: Sull'accordo sindacale l'azienda può firmare in qualità di parte datoriale?

A: Sì.

Q: Ai soggetti che intendono accreditarsi è richiesto il possesso della certificazione ISO 9001:2000 che risulta superata. È accettata la certificazione UNI EN ISO 9001:2015?

A: Sì.

Q: L'accordo sindacale sottoscritto dalle aziende beneficiarie e dalle parti sociali potrebbe essere valido in caso di una ulteriore presentazione a causa di non finanziabilità per esaurimento risorse o per il mancato raggiungimento del punteggio necessario per la finanziabilità, tenendo conto di quanto indicato al Capitolo 1.2 delle Procedure di Presentazione “Le aziende beneficiarie potranno ottenere 1 solo finanziamento a valere sul presente Avviso” e allegare quindi, in copia, nella sessione di valutazione successiva?

A: In caso di non ammissibilità o mancato finanziamento di un progetto formativo, l'Accordo sindacale a corredo del progetto può essere inviato al Fondo in copia, a condizione che il progetto ripresentato nelle successive Sessioni di Valutazione conservi le medesime finalità del progetto originario a cui l'Accordo sindacale fa riferimento.

Q: In caso di Ripresentazione sulla III° sessione di un Progetto Formativo non finanziato nella sessione precedente, l'Accordo sindacale sottoscritto dalle aziende beneficiarie e dalle parti sociali è ancora valido?

A: L'Accordo sindacale a corredo del Progetto formativo ripresentato sulla III° sessione e/o nelle successive si intende valido se il medesimo conserva le finalità, il titolo, il monte ore, il numero di allievi, le modalità e la pianificazione dei moduli rispetto al Progetto precedente.

Q: In riferimento ai beneficiari, per gli assunti a contratto a tempo determinato/indeterminato valgono anche i part time?

A: Sì, ovviamente purché la formazione sia fatta in orario di lavoro.

Q: È possibile ammettere anche partecipanti con contratto di apprendistato?

A: Sì, nei limiti indicati nel paragrafo “1.4.2 Destinatari” delle Procedure per la Presentazione dei Progetti Formativi.

Q: Nella Check-List di Presentazione è richiesto di allegare Copia Cassetto Previdenziale dove di evince l'adesione a Fon.Ter, si intende il DM10?

A: No, si deve allegare la stampa della Sezione “Fondi Interprofessionali” del modello “UNIEMENS”.

Q: Quando bisogna presentare il DURC?

A: Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) deve essere allegato in fase di rendicontazione.

Q: In caso di progetti Multi aziendali con aziende appartenenti a fasce dimensionali differenti, il costo del progetto formativo si determina sommando i massimali di ogni singola azienda o si deve far riferimento al massimale più basso?

A: In caso di progetto Multi aziendale, il costo del progetto formativo (quindi il massimale di contributo erogato dal Fondo) non si determina sommando i massimali per ogni azienda ma facendo riferimento al massimale attribuito all'azienda con classe dimensionale più bassa. Si legga l'esempio riportato di seguito a mero titolo esemplificativo.

Caso di progetto multi aziendale territoriale con n. 3 aziende:

1) azienda aderente prima di giugno 2018 n. 30 dipendenti - massimale da Avviso € 40.000,00

2) azienda aderente dopo giugno 2018 n. 50 dipendenti - massimale da Avviso € 25.000,00

3) azienda aderente prima di giugno 2018 n. 15 dipendenti - massimale da Avviso € 30.000,00

Nel caso di cui sopra il totale complessivo del finanziamento del progetto è pari a € 30.000,00

Q: Nella modulistica degli accordi sindacali si parla di Comitato di pilotaggio, cosa si intende? La sua costituzione determina un costo nel progetto?

A: Il Comitato di Pilotaggio è una sorta di "cabina di regia" costituita dall'azienda beneficiaria, dalle parti sindacali che sottoscrivono l'accordo e di norma dal soggetto attuatore. Esso si riunisce periodicamente per monitorare l'andamento della formazione e dare eventuali indirizzi di miglioramento. Il Comitato è previsto nell'Accordo sindacale ma deve essere esplicitamente costituito previa richiesta formale delle organizzazioni sindacali.

La partecipazione al Comitato di Pilotaggio è assolutamente gratuita e non comporta alcun costo a carico del progetto perché ha una finalità di "verifica" del progetto formativo.

Q: Nella modulistica da inviare al Fondo, al posto dell'Ex Dm10 relativo al mese in corso o almeno ai due mesi precedenti rispetto al termine di salvataggio in piattaforma, è consentito inviare la ricevuta degli EMENS trasmessa a INPS?

A: Si in mancanza della disponibilità del DM10 rispondente ai requisiti stabiliti dall'Avviso, è ammissibile la Ricevuta della Trasmissione mensile a INPS dei flussi EMENS.

Q: Il Soggetto Proponente può essere diverso dal Soggetto Attuatore?

A: Sì, solo in caso di progetti mono aziendali in cui il soggetto proponente è l'azienda aderente e beneficiaria e il soggetto attuatore è l'ente di formazione accreditato al Fondo. Questa procedura è gestita tramite la prima schermata del formulario dove si chiede se "il soggetto proponente è diverso dal soggetto attuatore".

Q: La documentazione a corredo del Formulario, una volta caricata sulla piattaforma on line, va anche inviata al Fondo con le modalità indicate al paragrafo 2.1 delle Procedure di Presentazione?

A: È sufficiente inviare al Fondo, a mezzo posta ordinaria o in alternativa a mezzo PEC, la seguente documentazione: la "Stampa Ricevuta Progetto Formativo", la "Stampa Ricevuta Documentazione Progetto Formativo" con allegata copia del documento di identità del Legale Rappresentante; l'Accordo sindacale in originale.

Q: Qualora il preventivo finanziario dovesse superare il plafond massimo attribuito per azienda, il progetto formativo è ammissibile a finanziamento?

A: No. Il preventivo finanziario del progetto presentato non può superare il plafond massimo attribuito alla classe dimensionale di riferimento.

Q: Nel caricare il progetto formativo in piattaforma, nella sezione aziende beneficiarie, c'è da compilare una voce che si chiama **DIFFUSIONE DELLA FORMAZIONE** e c'è la possibilità di selezionare le seguenti voci: "Nessun finanziamento"; "Finanziamenti precedenti ad avviso di riferimento e successivi rifinanziamenti". Quale opzione di deve indicare?

A: Nel caso in cui l'azienda abbia beneficiato in passato di altri finanziamenti erogati da Fon.Ter a valere su Avvisi precedenti, l'opzione da indicare è la seguente: "Finanziamenti precedenti ad avviso di riferimento e successivi rifinanziamenti". In tal caso il dettaglio dei finanziamenti ricevuti va indicato nella dichiarazione di impegno delle aziende. Diversamente, in assenza di finanziamenti precedenti, va indicata l'opzione seguente: "Nessun finanziamento".

Q: Per i progetti nazionali è prevista la partecipazione di aziende con un numero di dipendenti inferiore a 30? Tale numero minimo va inteso come somma dei dipendenti di tutte le aziende coinvolte nel progetto o per singola Azienda?

A: Nel caso di Progetti nazionali possono partecipare solo le aziende che hanno un numero di dipendenti pari o superiore a 30 unità. Tale criterio si riferisce a ciascuna azienda aderente al progetto nazionale.

Q: Nelle procedure per la Presentazione di progetti formativi a valere sull'Avviso n.29/2018 "Sviluppo e Competitività" compare due volte l'articolo 2.6 denominato "Tabella dei parametri di costo per il preventivo dei progetti formativi", l'altro denominato "Procedure di Valutazione e Selezione". Si tratta di un refuso?

A: Sì.

Q: Le Procedure di presentazione 2.0 pubblicate il 9 Maggio 2019 si applicano anche ai Progetti approvati nella seconda sessione di valutazione?

A: Ovviamente No, esse entrano in vigore per i progetti presentati a partire dalla III° sessione di presentazione. In ogni caso si fa presente che le **Procedure 2.0** sono le medesime poiché sono stati aggiornati solamente i paragrafi espressamente indicati nell'Avviso di aggiornamento delle procedure in vigore dal **9 Maggio 2019**.

Q: L'Ente bilaterale deve appartenere al medesimo ambito territoriale delle aziende beneficiarie presenti nei singoli progetti formativi? Oppure può essere coinvolto nel Piano formativo un Ente bilaterale di una Regione diversa da quella in cui è ubicata l'azienda beneficiaria?

A: Il principio generale alla base del coinvolgimento dell'Ente Bilaterale nel Piano formativo è il servizio di assistenza che esso può erogare all'Azienda o all'Ente nella progettazione del fabbisogno formativo. Di conseguenza il rispetto del principio di prossimità territoriale tra Ente Bilaterale e ambito territoriale del Piani (aziendale/territoriale/nazionale) è garanzia di efficacia di tale attività. Tuttavia, fatto salvo il rispetto integrale della contrattazione collettiva da parte delle imprese beneficiarie, è consentito il coinvolgimento di un Ente Bilaterale di ambiti territoriali diversi rispetto alla sede delle aziende beneficiarie solamente nei casi in cui: a) l'Ente Bilaterale è di livello nazionale; b) le aziende presentano sedi operative su più Regioni. In riferimento al caso di cui alla lettera b) la condizione di azienda con sedi operative in più Regioni deve essere espressamente dichiarata nell'ambito del Piano formativo. Il Fondo, in qualsiasi momento dell'istruttoria, può chiedere prova di tale dichiarazione.

Q: Il punteggio di premialità assegnato in presenza di un numero di ore oltre il 10% in riferimento al Modulo "Impresa 4.0" è compreso tra un intervallo numerico tra 0 e 10 oppure è un punteggio del tipo "binario" dove 0 equivale all'assenza di criterio e 10 equivale alle presenza del criterio?

A: Al fine di determinare il punteggio di premialità al Modulo "Impresa 4.0" il Fondo procede assegnando un valore pari a 0 in assenza del numero di ore richiesto e un valore pari a 10 in presenza del numero di ore richiesto (oltre il 10% del totale delle ore di formazione del progetto formativo). Il punteggio attribuito in base al numero di ore può essere ridotto proporzionalmente fino al 30% del punteggio ove i contenuti descritti nel Modulo "Impresa 4.0" non siano direttamente riconducibili a tale ambito.